

STATUTO DEL GRUPPO CINOFILO SENESE

COSTITUZIONE E SCOPI

Art.1 - E' costituita con sede in Siena, Strada circondariale di Pescaia, n.34, un'Associazione denominata "Gruppo Cinofilo Senese"

Art.2 - La Società non ha scopo di lucro ed opera nel campo della cinofilia. La sua attività principale consiste nello svolgimento di ogni più efficace azione per migliorare, incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziarne l'allevamento ai fini zootecnici e sportivi. La Società non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art.3 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

- a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di pura razza ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
- b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva le norme e le direttive, risolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati;
- c) organizza esposizioni e prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con l'Enci, con le società cinofile da questo riconosciute oppure con altri enti anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva e il riconoscimento dell'Enci, nel quadro e con le discipline da questo stabilite.

PATRIMONIO ED ENTRATE

Art.4 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla società a qualsiasi titolo;
- b) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- c) dagli avanzi netti di gestione;
- d) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Per l'adempimento dei suoi compiti la società dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote annuali versate dai soci;
- b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- e) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo;
- f) dai ricavi delle manifestazioni e iniziative sociali.

Art.5 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede della Società nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Società a spese del richiedente.

Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all'Enci.

Art.6 - All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha

l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art.7 - Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione e la quota annuale di iscrizione.

L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto; dunque non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

SOCI

Art.8 - Possono essere soci del Gruppo Cinofilo Senese tutti i cittadini italiani e stranieri che abbiano interesse e simpatia verso il miglioramento dell'allevamento italiano delle razze canine e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio. L'adesione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art.9 - I diritti e doveri dei soci nei confronti della società od in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali. Non hanno diritto di voto i soci di età inferiore ai 18 anni.

Art. 10 - Per far parte in qualità di socio della società occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al presidente.

In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall'assemblea. In ordine a ciascuna domanda di ammissione provvede il consiglio entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. Nel caso di espressa negazione, il consiglio non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.

Art.11 - La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'art.8;
- b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
- c) per espulsione, deliberata dall'assemblea generale dei soci su proposta del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 12 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti.

ORGANI SOCIALI

Art. 13 - Sono organi della società:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;

- b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato dei probiviri;
- e) il Collegio Sindacale; (Fra gli organi sociali possono essere previsti anche eventuali comitati tecnici).

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.14 - L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Ciascun socio ha diritto di un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; sono ammesse due deleghe per persona.

Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ed un altro. Il socio può anche votare a mezzo posta consegnando personalmente la scheda compilata ad un notaio di sua fiducia che provvederà ad inoltrarla al presidente dell' associazione presso la sede della stessa .

Art. 15 - L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.16 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno presso la sede sociale o dove indicato nell'avviso di convocazione, entro il 31 maggio per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e per l'approvazione del programma di attività per l'annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali devono essere spediti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti devono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 17 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

- a) sul programma generale della società;
- b) sulla elezione delle cariche sociali;
- c) sui rendiconti finanziari;
- d) sulle modifiche dello Statuto;
- e) sulla misura della quota associativa;
- f) su ogni altro argomento iscritto nell'ordine del giorno che non sia di competenza esclusiva di altro organo sociale. Spetta, inoltre, all'assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO

Art.18 - Il Consiglio è composto di sette consiglieri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci. allora durante i triennio durato in carica per ora assume essere o altri consiglieri questi verranno

sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. 1 membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 19 - Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approvata e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni.

Art.20 - Il Consiglio provvede, altresì, alla nomina del Presidente e di un Vice Presidenti della società, di uno oppure due Segretari ed eventualmente di un Cassiere. I Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i consiglieri; i Segretari ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art.21 - Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente o, qualora questi mancassero, dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non verranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

PRESIDENTE

Art.22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della società sia nei rapporti interni che in quelli esteriori; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può anche agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.

SEGRETARIO

Art.23 - Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e coadiuva il Presidente e il Consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Società. Il Segretario cura la tenuta del libro dei Verbali delle Assemblee, del Consiglio nonché il libro dei Soci.

CASSIERE

Art.24 - Il Cassiere curala gestione della cassa della Società e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo accompagnandolo da idonea relazione contabile. **LIBRI DELLA SOCIETA'**

Art.25 - Oltre ai libri prescritti dalla legge, la società tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio, del Collegio Sindacale, del Collegio dei probiviri, nonché il libro dei Soci. I libri della Società sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dalla Società a spese del richiedente.

COLLEGIO SINDACALE

Art.26 - La sorveglianza amministrativa è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre sindaci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio, alle quali debbono essere invitati. L'incarico di Sindaco è incompatibile con la carica di Consigliere.

Art.27 - I sindaci curano la tenuta del Libro delle Adunanze del Collegio Sindacale, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità della società e dei relativi libri, danno pareri sul bilancio.

NORME DISCIPLINARI

Art.28 - Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale alla Società è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci fra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei probiviri. Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del collegio dei probiviri, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell'assemblea, che provvederà alla nomina definitiva. Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all'interessato l'addebito rivoltagli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo di aver sentito il presidente della società.

In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio procede all'attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio della Società sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolari gravità che comportino l'espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avvanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva. I provvedimenti disciplinari presi dall'Enci a carico di un proprio socio, che sia iscritto alla Società, saranno adottati anche da questa.

VARIE

Art.28 - Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite.

Art.29 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulate per iscritto al presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art.30 - All'Enci (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) vengono riconosciuti poteri di tutela e vigilanza, ed il diritto e dovere di disporre ispezioni e, in caso di mancato funzionamento e di gravi

irregolarità, violazioni statutarie, di nominare un commissario "ad acta", a sciogliere gli organi sociali e nominare un commissario straordinario con il compito di regolarizzare la situazione nel termine massimo di 4 mesi.

Art.31 - In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.32 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.